

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO (CRESS)

Divisione IV – Qualità dello sviluppo

[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

E p.c. **Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale**

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**ARPA Piemonte**

[protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)

Chivasso (TO), 07/08/2020

*uff. amed/ich - 000030-8*

OGGETTO: Centrale Termoelettrica A2A gencogas S.p.A. sita nel Comune di Chivasso (TO) —Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. DVA-DEC-2010 – 0000900 del 30/11/2010 – Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 24205 del 05/06/2020. **Risposta alla vostra comunicazione del 3/07/20 prot. 0051036.**

Spett.le Ministero e Spett.li Enti,

A riscontro della comunicazione in oggetto, preso atto di quanto riferito, con nota ISPRA protocollo n. 24205 del 05/06/2020, a codesto Ministero in esito al controllo ordinario eseguito nelle giornate dal 12 al 14 febbraio 2020, si forniscono di seguito le informazioni in merito alle misure adottate per risolvere le criticità rilevate nella nota, al fine di consentire a codesto Ministero di ritenere superata o, a seconda dei casi, insussistente la situazione di asserita non conformità e quindi, ove possibile, di revocare e/o annullare la diffida notificata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06.

**A2A gencogas S.p.A.**

*Sede legale:*

Corso di Porta Vittoria, 4  
20122 Milano  
Tel. +39 02 7720.1  
Fax +39 02 7720.3757  
PEC [a2a.gencogas@pec.a2a.eu](mailto:a2a.gencogas@pec.a2a.eu)  
Web [www.a2agencogas.eu](http://www.a2agencogas.eu)

**Centrale di Chivasso**

Via Mezzano  
10034 Chivasso (TO)  
Tel. +39 011 6004200  
Fax +39 011 6004249  
E-mail [centrale.chivasso@a2a.eu](mailto:centrale.chivasso@a2a.eu)  
PEC [centrale.chivasso@pec.a2a.eu](mailto:centrale.chivasso@pec.a2a.eu)

Capitale Sociale euro 450.000.000,00 i.v. socio unico  
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Milano 01995170691  
R.E.A. Milano n. 2098695  
Società soggetta all'attività di direzione e  
coordinamento di A2A S.p.A.

Il GI, d'intesa con Arpa Piemonte, ha accertato la violazione delle seguenti prescrizioni:

- 1) Mancato rispetto di quanto richiesto della norma UNI EN 14181:2015 al punto 6.5, la cui applicazione è prescritta dall'autorizzazione nel PMC al Decreto Ministro DVA-DEC-2010- 0000900 del 30 novembre 2010 al capitolo 4 "MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" alla voce "Metodi di analisi in continuo di emissioni aeriformi convogliate" di pag. 13, per la non implementata contabilizzazione dei valori fuori range;
- 2) Mancato rispetto di quanto previsto al punto 5 della Sezione 8, Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per la mancata detrazione dell'intervallo di confidenza ai fini della valutazione di conformità del valore limite delle emissioni in atmosfera;
- 3) Mancato rispetto di quanto previsto nel PMC al Decreto Ministro DVA-DEC-2010-0000900 del 30 novembre 2010 al capitolo 9 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" alla voce "Eventuali conformità" di pagg. 28 e 29, per la omessa comunicazione di superamento, effettuata solo successivamente all'ispezione in modo tardivo dal Gestore.

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, ha proposto a codesto Ministero di diffidare la Scrivente affinché, entro 40 giorni dalla ricezione della diffida:

- 1) Effettui la corretta applicazione di quanto richiesto della norma UNI EN 14181:2015 ed in particolare trasmetta evidenza del superamento della diffida per il mancato rispetto al punto 6.5 implementando la contabilizzazione dei valori fuori range per tutti i parametri previsti nel monitoraggio in oggetto;
- 2) Adegui lo SME (per tutti i tre gruppi CH12, CH13 e CH22) provvedendo alla detrazione del valore dell'intervallo di confidenza all'asserito fine di consentire l'immediata e corretta valutazione di conformità dei valori limite in coerenza a quanto disposto al punto 5 della Sezione 8, Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- 3) Predisponga una procedura che preveda la costante supervisione dei dati registrati dallo SME in modo che vengano immediatamente rilevati e comunicati eventuali futuri eventi di superamento.

Quanto alla contestazione sub 1), il Gestore informa gli spettabili Enti in indirizzo che, al fine di dare più puntuale attuazione a quanto prescritto dal PMC, è stata incaricata la società

fornitrice della strumentazione dello SME e del relativo software di effettuare una verifica di dettaglio su quanto asserito. La ditta ha evidenziato che:

- È correttamente implementata la procedura di conteggio delle medie orarie che risultano al di fuori del range di validità stabilito in sede di QAL2; questo è reso evidente anche dalla presenza di tali conteggi nei sistemi SME degli altri punti emissivi diversi dal CH22 e gemelli allo stesso;
- L'assenza di segnalazione dei superamenti avvenuti il 05/04/2019, 23/08/2019 e 24/06/2019, così come indicati dall'ente di controllo, sono dovuti, non tanto alla mancata contabilizzazione dei valori fuori range (che, come detto, viene costantemente assicurata), quanto ad un mero errore nella impostazione della contabilizzazione e, più specificamente, ad una non corretta imputazione del range di validità all'interno del software di monitoraggio. Risulta infatti che il valore di range impostato su canale del CO basso era di  $0 \div 34,3$  mg/Nm<sup>3</sup> anziché  $0 \div 6$  mg/Nm<sup>3</sup>;
- In data 28/07/2020 si è provveduto a modificare tale valore di configurazione da  $0 \div 34,3$  a  $0 \div 6$  come da report di QAL2.

Si allega alla presente la relazione predisposta dalla ditta a valle dell'attività effettuata, contenente altresì le foto delle due schermate prima e dopo l'operazione (*Allegato 1*).

Quanto alla contestazione sub 2), si invita rispettosamente codesto Ministero e gli Enti destinatari per conoscenza della presente nota a rivedere le proprie conclusioni circa l'effettiva sussistenza di qualsivoglia violazione delle prescrizioni di legge citate.

Per meglio inquadrare la presunta non conformità rilevata dal Gruppo Ispettivo, si ricorda innanzitutto che, come segnalato dal Gestore in sede di verifica ordinaria, la scelta operata – negli anni, sin dal primo rilascio dell'AIA – è sempre stata quella di non detrarre il valore dell'incertezza sperimentale, rilevata durante le prove effettuate sul sistema, dai valori di concentrazione di CO misurati e validati dal sistema SME, espressi come medie orarie (dopo opportuna normalizzazione e correzione sulla base della funzione di calibrazione). Tale valutazione aveva unicamente il fine di rendere maggiormente cautelativo il confronto puntuale tra le misure fornite dallo SME e i valori limite alle emissioni, rinunciando intenzionalmente alla facoltà attribuita ai Gestori dal citato punto 5 della Sezione 8 di decurtare il dato misurato dell'incertezza. Si segnala a questo proposito che la scelta finora adottata, peraltro ampiamente condivisa da molti Gestori del medesimo settore, non ha generato e non avrebbe potuto generare rischi di inquinamento. Ad integrazione, si evidenziano le seguenti ulteriori considerazioni:



- Le Turbine a Gas di produzione General Electric hanno da tempo la caratteristica di avere livelli di emissioni di CO (nel normale funzionamento) estremamente bassi (caratteristica che si evince dall'intera raccolta documentale predisposta e fornita agli enti nell'ambito della Gestione dell'AIA);
- Nelle precedenti verifiche ispettive tale prassi era stata già oggetto di controllo e il riscontro era stato verbalizzato, senza che l'omessa applicazione delle modalità di individuazione dei valori di emissione medi orari e giornalieri da raffrontare ai valori limite di emissione contemplate dal predetto punto 5 della Sezione 8 desse luogo alla previsione di condizioni per il Gestore, né richieste di modifica o approfondimenti di alcun tipo (vedere pag.3 di 9 del "Verbale di svolgimento attività 19-20/09/2012). Inoltre, anche presso gli altri siti del gruppo A2A, dove lo SME viene gestito in maniera analoga, vi è stata un'evoluzione nel tempo delle prassi adottate, a partire dal rilascio delle prime AIA, e tali prassi, analoghe a quella adottata presso la Centrale di Chivasso ed improntate ad un approccio più cautelativo di quello ravvisabile nella parte II, punto 5 della Sezione 8, dell'Allegato II alla Parte V, si sono consolidate nel tempo e sono state accettate dagli enti di controllo, sia in occasione delle visite ispettive, che attraverso la condivisione dei Manuali di gestione dello SME; la scelta di non detrarre il valore dell'IC è stata generalmente valutata dagli enti di controllo come di seguito riportato: "tale scelta è in capo al Gestore ed è quella più cautelativa" – esempio tratto dal verbale del 10/05/2017 di verifica ispettiva presso la Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda. In definitiva, quantomeno nei siti produttivi del gruppo A2A, questa modalità è stata discussa ed è sempre stata approvata, in modo implicito o esplicito.
- Sia la Norma tecnica UNI EN 14181 che la corposa documentazione prodotta dagli enti in questi anni non specificano chiaramente l'obbligo della decurtazione dell'IC, ma, al massimo, la indicano come "facoltà del Gestore", o da effettuare "qualora richiesto" o "ove possibile". In proposito, si richiamano le Linee guida emanate in particolare da Arpa Piemonte ("Implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera – rev.3"), le quali prevedono l'applicazione della detrazione dell'IC solo specificatamente per i termovalorizzatori, lasciando intendere una più ampia facoltà decisionale da parte dei Gestori degli altri impianti produttivi. Analogamente a quanto sopra evidenziato, anche le indicazioni contenute nelle Linee Guida per i Gestori, emanate da ISPRA nel 2012, non menzionano alcun obbligo specifico.

Alla luce delle considerazioni espresse e considerato, in particolare, che, per un verso, la decurtazione dell'intervallo di confidenza contemplata al punto 5 della Sezione 8 risulta essere sempre stata interpretata, anche dagli enti di controllo, come mera facoltà del

Gestore e che, per altro verso, la rinuncia ad avvalersi di tale facoltà costituisce scelta più prudente in termini di una più efficace salvaguardia dell'ambiente, la Scrivente invita gli spettabili Enti in indirizzo a rivedere la propria posizione, riconoscendo al Gestore la facoltà di scelta in merito al criterio che ritiene preferibile adottare.

In via subordinata, qualora codesto Ministero non voglia accogliere quest'ultima richiesta della Società, la Scrivente chiede l'avvio di apposito confronto tecnico con gli Enti di controllo in indirizzo volto all'individuazione delle più opportune modalità di attuazione della previsione di cui al punto 5 della Sezione 8, Parte II, Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, tenuto conto anche del diverso approccio che, come riferito, è stato invece adottato presso le altre Centrali del Gruppo A2A.

In ogni caso, al fine di fornire comunque riscontro al rilievo di ISPRA sul punto, il Gestore ha adottato la seguente misura: è stato richiesto alla società fornitrice della strumentazione dello SME un aggiornamento del relativo software, in modo da prevedere, all'occorrenza, il calcolo della detrazione dell'Intervallo di confidenza dal valore registrato dal sistema. In *Allegato 2* alla presente, si riporta la documentazione a supporto di quanto dichiarato, con particolare riferimento alla pianificazione dell'attività di modifica di cui all'incarico assegnato.

Quanto alla contestazione sub 3), si evidenzia che l'accadimento è da attribuirsi ad un mero errore materiale nel processo di segnalazione agli enti dell'evento anomalo, che era stato correttamente registrato dal sistema. Come riportato nella nota di ISPRA, si ribadisce che il Gestore ha provveduto, anche se tardivamente, alla comunicazione dell'anomalia riscontrata all'autorità competente e di controllo, fornendo le opportune analisi delle cause. Al riguardo, si evidenzia che il valore limite del CO è stato superato, nella data del 03/06/19, per una sola ora (01:00), a seguito delle significative e repentine variazioni sulla richiesta di carico da parte del gestore della rete elettrica, che ha comportato scompensi sul sistema di regolazione automatico della combustione del TG. La scrivente ritiene comunque importante puntualizzare che, come evidenziato al punto 2), i valori orari registrati ogni anno relativi al CO sono estremamente bassi, e il processo di verifica dei dati registrati e le eventuali criticità correlate è puntualmente presidiato. Ad ogni modo, il Gestore ha provveduto ad aggiornare il documento normativo interno "Manuale tecnico per la Gestione del Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) al fine di rendere ancora più chiaro il processo di supervisione dei dati registrati dallo SME e le procedure da adottare in caso di situazioni anomale e/o effettivi superi dei limiti emissivi, così da scongiurare il ripetersi di tale omissione. Si riporta in *Allegato 3* al presente documento il suddetto documento normativo interno.

In relazione agli elementi informativi forniti e alla documentazione presentata, si ritiene di aver ottemperato, per quanto occorrer possa, alle prescrizioni impartite da codesto Ministero con la diffida in oggetto, che si richiede, dunque, di archiviare e, quanto alla contestazione sub 2), accertata l'insussistenza di qualsivoglia violazione delle prescrizioni di legge, di revocarla e/o annullarla.

Cordiali saluti.

Il Gestore

(Responsabile Impianto)

Giovanni Marinozzi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Marinozzi", written over a horizontal dotted line.

#### ALLEGATI

- Allegato 1: Relazione Prosoft su correzione contatore "fuori range"
- Allegato 2: Documentazione Prosoft su programma lavori correzione;
- Allegato 3: "Manuale di Gestione dello SME".